



Repertorio n.874

Fascicolo n.551

ATTO COSTITUTIVO DI COMITATO

REPUBBLICA ITALIANA

(22 gennaio 2021)

Oggi ventidue gennaio duemilaventuno.

In Roma, nel mio Studio, in Via Pasubio n. 6;
dinanzi a me avv. Donatmarco PIRRO Notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei notai dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti:

- **MOLINA Raffaello** nato a Lugano (Svizzera) il giorno 14 giugno 1976, residente in Zurigo (Svizzera).

Codice fiscale MLN RFL 76H14 Z133T cittadino svizzero che si esprime in lingua italiana, da lui ben conosciuta;

- **GALIANO Alexander** nato a Roma (RM) il giorno 18 aprile 1981, residente in Monterotondo (RM).

Codice fiscale GLN LND 81D18 H501R.

Detti comparenti, delle cui identità personali sono certo, mi chiedono di ricevere il seguente atto, al quale, concordemente,

premettono che

su iniziativa dell'architetto Raffaello MOLINA è emersa la concreta opportunità di costituire una Fondazione destinata a divenire un importante punto di riferimento culturale e fattore di sviluppo artistico e sociale, la quale si caratterizzi per la tutela di opere architettoniche nel territorio italiano, la qualità dei progetti di valorizzazione di beni immobili di pregio architettonico, la competenza dei curatori dei progetti, così da porsi come un qualificato interlocutore di enti, istituzioni, imprese e privati che desiderino condividere l'impegno nella diffusione della conoscenza del patrimonio culturale italiano. In attesa della operatività del Registro unico nazionale degli Enti del Terzo Settore, i medesimi comparenti hanno ritenuto utile dare inizio a tutta l'attività preparatoria del futuro Ente mediante la costituzione di un Comitato promotore.

Tutto ciò premesso, da intendersi quale parte integrante del presente atto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1) CONSENSO E OGGETTO

È costituito tra i comparenti un Comitato denominato "**Comitato Promotore della Fondazione PRISMA**" che si prefigge lo scopo di dar vita, nell'osservanza delle disposizioni del d.lgs. 117/2017, ad una Fondazione riconosciuta quale Ente del Terzo Settore.

ART. 2) SEDE

Registrato a ROMA 1

il 25/01/2021

al n. 1715

serie 1 T

Il Comitato ha sede nel Comune di Roma, attualmente in Piazza dell'Oro, n. 3.

ART. 3) SCOPI E ATTIVITA'

Il Comitato non ha scopo di lucro ed è apolitico. Esso si propone di predisporre tutto quanto necessario per la costituzione della suddetta Fondazione, secondo gli indirizzi indicati in premessa, che avrà sede legale nel Comune di Roma. Il Comitato Promotore può compiere ogni lecita attività necessaria per il raggiungimento dello scopo ed in particolare:

- predisporre il programma delle attività;
- procedere alla raccolta e all'analisi dei dati economici, finanziari e sociali necessari alla redazione delle relazioni preliminari all'atto fondativo, nonché alla stesura del piano dei costi del futuro ente;
- organizzare e coordinare le attività necessarie per giungere alla costituzione formale della Fondazione, nel rispetto delle norme del Codice del Terzo Settore, del libro primo del Codice Civile e di tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia;
- propagandare l'iniziativa e raccogliere, nel rispetto delle disposizioni di legge, le adesioni di persone fisiche ed enti, anche non riconosciuti, che, ai fini del presente atto, vengono d'ora innanzi denominati "Aderenti";
- pianificare e realizzare il supporto tecnico e organizzativo per la predisposizione e l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari per la costituzione della Fondazione e per l'esercizio delle attività istituzionali.

Il Comitato Promotore, per lo svolgimento della propria attività ed allo scopo di compiere tutto quanto sia necessario od utile per la raccolta delle adesioni, potrà avvalersi dell'opera di Consulenti e Collaboratori, sia interni che esterni, che saranno nominati dall'organo amministrativo che ne stabilirà compensi, durata e funzioni.

ART. 4) DURATA

Il Comitato ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno), comunque non oltre la formale costituzione della Fondazione, e potrà sciogliersi per le altre cause previste dalla legge, per il raggiungimento dello scopo o per la sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo.

ART. 5) ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Il Comitato, fino alla realizzazione dello scopo, è retto dall'ordinamento contenuto nello Statuto di numero 18 (diciotto) articoli che, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente Atto sotto la lettera "A", per formare parte integrante e sostanziale, omessane lettura per espressa dispensa ricevuta dai medesimi comparenti i quali dichiarano di ben conoscerne il contenuto.

L'amministrazione è affidata ad un Consiglio Direttivo formato da tre componenti. Il primo Consiglio Direttivo è così

qui nominato:

- MOLINA Raffaello, quale Presidente;
- GALIANO Alexander, quale Vice Presidente;

Detti componenti dichiarano di accettare la carica non trovandosi in alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità previste dallo statuto.

Il potere di legale rappresentanza del Comitato, anche in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 6) PATRIMONIO

Il patrimonio del Comitato è formato dai contributi degli Aderenti che partecipano al Comitato nonché dai contributi di terzi come previsto dall'art. 14 dello Statuto.

ART. 7) SPESE E IMPOSTE

Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico dei componenti.

Ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzo elettronico ed in minima parte di mia mano su sei pagine, sin qui, di due fogli, da me letto ai componenti, che lo dichiarano conforme alla propria volontà e lo approvano in ogni sua parte, e che viene sottoscritto alle ore 13,00 (tredici).

F/ti: Raffaello MOLINA - Alexander GALIANO

- Donatomarco PIRRO Notaio (con l'impronta del sigillo).

STATUTO del

Comitato promotore della Fondazione PRISMA

Art. 1) Costituzione e Sede

E' costituito il comitato regolato dagli artt. 39 e ss. c.c denominato "Comitato promotore della Fondazione PRISMA".

Il Comitato ha sede nel Comune di Roma.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo potrà svolgere la sua attività e fissare la sede operativa anche in locali ricevuti in comodato o in locazione, sempre nell'ambito territoriale del Comune di Roma.

Art. 2) Durata

La durata del Comitato è prevista sino al 31 dicembre 2021, ma comunque coincidente con l'attuazione completa dello scopo di cui al successivo articolo 4 (costituzione della Fondazione o "trasformazione" in Fondazione).

Art. 3) Carattere

Il Comitato non ha scopo di lucro neppure indiretto o di tipo economico, ha scopi culturali e di utilità sociale la sua struttura è ispirata a principi di democraticità ed è indipendente da ogni movimento politico e confessionale.

Per raggiungere i propri scopi il Comitato può interagire nello svolgimento della propria attività con terzi, in particolare Associazioni o Enti privati e pubblici, sia in modo permanente che in singole occasioni, anche mediante convenzioni.

Art. 4) Scopi

Il Comitato ha lo scopo di promuovere, sostenere ed attuare tutte le iniziative, le attività e gli interventi funzionali alla costituzione di una Fondazione volta alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano, in particolare dei beni immobili di valore architettonico, storico e artistico situati in Italia, stabilendone elementi essenziali, scopi ed attività, denominazione, sede, norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, criteri e modalità di erogazione delle rendite, norme relative alla estinzione ed alla devoluzione del patrimonio, e tutto quanto necessario secondo legge al fine della costituzione di una fondazione che possa qualificarsi come Ente del Terzo Settore in base alla normativa vigente.

Di conseguenza, una volta costituita la Fondazione PRISMA (ovvero denominata Fondazione PRISMA Ets), il presente Comitato dovrà intendersi sciolto di diritto, senza necessità di ulteriori atti e/o fatti, e tutto il suo patrimonio devoluto alla Fondazione medesima.

Qualora ammesso e su deliberazione dell'Assemblea assunta all'unanimità, potrà procedersi al conseguimento dello scopo anche mediante "trasformazione" del presente Comitato in Fondazione, con determinazione degli elementi essenziali se-

condo legge, come sopra richiamati.

Art. 5) Aderenti al Comitato

Gli Aderenti sono classificati in due distinte categorie:

- Soci Promotori: quelli che partecipano alla costituzione del Comitato;

- Soci Ordinari: quelli che si dichiarano disponibili a partecipare alla costituzione del futuro ente, manifestando la propria disponibilità per progettare, organizzare, promuovere e gestire le iniziative del Comitato e per condividere gli scopi per i quali il presente Comitato è costituito.

Tutti gli Aderenti al Comitato hanno diritto di voto, hanno il diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega.

Art. 6) Ammissione degli Aderenti al comitato

L'ammissione a socio avviene su domanda scritta degli interessati e presentazione di due soci, ed è deliberata inappellabilmente dal Consiglio direttivo.

Art. 7) Doveri degli Aderenti

L'appartenenza al Comitato ha carattere libero e volontario ma impegna gli Aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

I membri del Comitato hanno diritto di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione. Hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto.

Art. 8) Perdita della qualifica di Aderente al Comitato

La qualità di Aderente al Comitato viene meno in seguito a rinuncia volontaria anche ad nutum (da comunicare per iscritto al Presidente), morte, fallimento o perdita della capacità di agire.

In particolare, è ammesso il recesso ad nutum dell'Aderente che contesti i progetti di rendiconto di gestione, facendo constare il suo dissenso in assemblea.

Art. 9) Organi

Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente, qualora nominato;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario Generale;
- il Revisore legale, qualora nominato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 10) Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i membri del Comitato e si riunisce su convocazione del Presidente.

L'Assemblea si convoca inoltre ogni volta che il Presidente

lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da due (2) degli Aderenti.

L'Assemblea ha i seguenti specifici poteri:

- nomina il Presidente ed i Componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera gli indirizzi ed i programmi dell'attività del Comitato su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto annuale di gestione presentato dal Consiglio Direttivo;
- delibera in sede straordinaria sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del Comitato, ivi compresa la costituzione della Fondazione ovvero la trasformazione del Comitato nella Fondazione per la quale costituzione il presente Comitato è costituito.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente ovvero - in caso di sua impossibilità - dal Vice Presidente o, in subordine, dal consigliere più anziano, con le modalità ritenute più idonee - anche telematiche - mediante avviso recante l'ordine del giorno, nonché la data, luogo ed ora sia della prima che della seconda convocazione.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, si costituisce validamente con la presenza - in proprio o per delega scritta - di almeno la metà degli Aderenti al Comitato e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto e per lo scioglimento del Comitato occorre la presenza - in proprio o per delega scritta - di almeno la maggioranza assoluta degli Aderenti al Comitato e l'assemblea delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

La trasformazione del Comitato in Fondazione deve essere invece deliberato - anche tramite intervento per delega scritta - all'unanimità degli Aderenti al Comitato riuniti in Assemblea.

Ogni aderente che abbia diritto di intervenire all'assemblea su qualunque ordine del giorno può farsi rappresentare da altro aderente mediante delega scritta (anche con firma non autenticata), che deve essere conservata agli atti del Comitato.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea è valida anche per la seconda convocazione.

Ogni aderente può ricevere sino a tre deleghe.

La delega non può essere conferita ai membri del Consiglio direttivo al Presidente, al Vice-Presidente, al Segretario Generale.

Art. 11) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri - oltre al Presidente che presiede l'organo di diritto - eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Esso resta in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività del Comitato e riservate per statuto alla decisione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente ovvero a maggioranza dei suoi componenti, con le modalità ritenute più idonee - anche telematicamente (ad esempio all'indirizzo di posta elettronica comunicato al Comitato) - che assicurino la ricezione della convocazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno, a cadenza trimestrale.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti più uno; non è ammessa delega.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno svolgersi anche per audioconferenza, teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e che sia posto in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario Generale.

In casi eccezionali, il Segretario della seduta può essere persona esterna al Comitato, nominato a maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo può delegare determinati compiti, in via continuativa, al Presidente e può attribuire altre funzioni ad un consigliere.

Art. 12) Presidente ed il Vice Presidente

Il Presidente è nominato dall'assemblea, resta in carica per il periodo di carica del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta il Comitato nei rapporti interni in giudizio e verso i terzi, ha la rappresentanza legale - che può delegare ad altri componenti del Consiglio Direttivo - dirige e coordina tutte le attività del Comitato.

Il Presidente:

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- propone al Consiglio Direttivo il Segretario Generale da nominare tra i propri membri;
- vigila sull'attuazione delle deliberazioni prese dall'Assemblea e dal Consiglio;
- compie gli atti di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio.

Il Vice Presidente - ovvero, ove non nominato o impedito, il Consigliere più anziano d'età - sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; la firma del vice Presidente o del consigliere anziano attesta di per sé l'assenza

o l'impedimento del Presidente, senza necessità di atti o fatti ulteriori.

Resta inteso che l'apertura di un conto corrente a nome e per conto del Comitato e l'utilizzo dello stesso per effettuare pagamenti richiederà sempre la firma del Segretario Generale - con ogni più ampia facoltà di compiere operazioni attive e passive di qualsivoglia tipo ed importo - o, in caso di sua assenza o impedimento, del Presidente ovvero in caso di sua assenza o impedimento, del Vice-Presidente, ma non in via cumulativa.

Art. 13) Segretario Generale

Il Segretario Generale è, su proposta del Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per il periodo di carica del Consiglio.

Esso organizza e coordina i servizi del Comitato, tiene e aggiorna il libro verbali e l'archivio anagrafico dei soci, cura i rapporti e la corrispondenza.

Esso svolge altresì le funzioni di tesoriere e sovrintende alla corretta gestione economica dell'Ente. Pertanto, cura la gestione amministrativa/contabile del Comitato e predispone annualmente - entro il 31 marzo di ogni anno - il rendiconto di gestione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Ove ritenuto necessario o disposto dalla legge, l'assemblea può nominare il Revisore legale cui spetta nelle forme e nei limiti d'uso e di legge, il controllo sulla gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Comitato.

Il Revisore legale è nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni, è rieleggibile e deve essere scelto tra persone estranee all'associazione, avuto riguardo alle sue competenze, ed ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consuntivo.

Art. 14) Finanze e patrimonio

Il patrimonio del Comitato è costituito da oblazioni, da pubbliche sottoscrizioni, da liberalità in genere, da lasciti e dalle eventuali eccedenze di bilancio.

Il patrimonio si compone di:

a) fondo di gestione: formato dai contributi di partecipazione degli Aderenti nonché da quelli che dovessero essere deliberati dal Comitato stesso, ovvero raccolti dal Comitato presso terzi. Tale fondo è destinato al perseguimento degli scopi del Comitato e servirà esclusivamente a sostenere le spese per il funzionamento.

b) fondo di dotazione per la Fondazione: formato dalle somme che saranno raccolte per il raggiungimento del patrimonio minimo necessario alla costituzione della Fondazione. Nel caso in cui le somme raccolte si rilevassero insufficienti per raggiungere il patrimonio minimo previsto dalla legge - quale somma liquida e disponibile necessaria - per il conseguimento della personalità giuridica della Fondazione, oppu-

re per qualsiasi motivo, la costituzione non fosse più attuabile o conveniente, le stesse somme saranno rimborsate agli Aderenti, al netto delle somme eccezionalmente prelevate dal Comitato promotore (nel limite massimo del dieci per cento annuo, debitamente motivate) da utilizzare per il suo funzionamento.

Le somme a qualunque titolo destinate al Comitato devono essere versate, con modalità conformi a legge, nelle mani del Presidente a fronte di regolare quietanza, e saranno dal medesimo versate su un conto corrente bancario.

Art. 15) Esercizi sociali - Rendiconto annuale di gestione

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

All'assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

L'approvazione del rendiconto annuale di esercizio deve avvenire entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

Durante la vita del Comitato non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differenziato, avanzi di gestione, fondi, riserve.

Art. 16) Scioglimento e liquidazione

Qualora l'assemblea non deliberasse la trasformazione in Fondazione, una volta costituita la Fondazione PRISMA (ovvero denominata Fondazione PRISMA Ets), il presente Comitato dovrà intendersi sciolto di diritto, senza necessità di ulteriori atti e/o fatti, e tutto il suo patrimonio devoluto alla Fondazione medesima, nel rispetto di tutte le vigenti normative.

In caso di scioglimento diverso da quello per conseguimento dello scopo, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 17) Comunicazioni

Il sito Internet del Comitato, eventualmente composto da una parte aperta alla consultazione pubblica ed una parte riservata agli Aderenti, rappresenta la bacheca virtuale dove possono essere pubblicati tutti gli atti, rendiconti economico-finanziari, registri, documenti ed avvisi relativi all'attività.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee vengono pubblicati sull'eventuale sito Internet del Comitato.

L'aderente assume l'onere di consultare il sito per ogni notizia attinente l'attività sociale e la pubblicazione sullo stesso assume valenza di comunicazione formale ed ufficiale, ad ogni effetto di legge.

Art. 18) Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché alle norme in materia di enti

non riconosciuti.

f/ti: Raffaello MOLINA - Alexander GALIANO

Donatomarco PIRRO Notaio (con l'impronta del sigillo).

Copia informatica di documento analogico art. 22 D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 (Codice Amministrativo Digitale). Certifico io sottoscritto Notaio Donatomarco PIRRO, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo dell'atto e dei suoi allegati, munito delle prescritte firme, conservato nei miei atti.

Roma 25 gennaio 2021